



**TRIBUNALE DI BARI
SECONDA SEZIONE CIVILE**

Il Giudice Unico, Dott.ssa Laura Fazio

visti gli atti, sciogliendo la riserva che precede;

rilevato che l'istanza di integrazione del contraddittorio formulata da Equitalia nei confronti dell'Ente impositore merita la sorte del rigetto, non discutendosi dell'entità del credito vantato ma unicamente della possibilità di procedere alla sua riscossione con iscrizione a ruolo;

osservato che allo stato sussistono i gravi motivi richiesti dalla prefata disposizione per concedere l'invocata sospensione, avuto riguardo alla posizione di garante della parte opponente e giusta la disposizione di cui all'art. 9 d.lvo 123/98 che fa riferimento ai crediti da restituzione dei finanziamenti per fatti addebitabili alla parte beneficiaria e non menziona il garante, posizione ricoperta dall'odierna opponente;

PQM

Sospende l'efficacia esecutiva dell'impugnata cartella;

vista la richiesta formulata ed applicato l'art. 183, comma 6 cpc

asigna alle parti termine perentorio di giorni trenta dalla comunicazione della presente ordinanza per depositare memorie limitate alle precisazioni o modificazioni delle domande, eccezioni e conclusioni già proposte, nonché termine di ulteriori trenta giorni per il deposito di repliche di cui all'art. 183, comma 6 n. 2 cpc, per l'indicazione di nuovi mezzi di prova e produzioni documentali e di ulteriori giorni venti per le sole indicazioni di prova contraria.

Rinvia all'udienza del **09.07.2018** cui si rinvia il presente procedimento per la discussione sugli eventuali mezzi di prova richiesti dalle parti e per ogni altro provvedimento conseguente, autorizzando il ritiro dei fascicoli e invitando le stesse entro tale data a prendere posizione sulle questioni di cui all'art. 81 bis disp. att. cpc e **a produrre all'udienza copia "di cortesia" degli atti processuali trasmessi in via telematica.**

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.

Bari, 10.01.2018

Il Giudice
dott.ssa Laura Fazio

